



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

RIUNIONE DEL 5 aprile 2023

omissis

Pratica Forense modifica regolamento - parere CNF N. 1/23- (rel. Avv. Cocchi)

Il Consiglio, sentita la relazione dell'Avv. Cocchi, approva la modifica e dispone la pubblicazione sul nuovo regolamento.

DISPONE

la divulgazione della presente delibera mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

omissis

Il Presidente
F.to Avv. Luigi Cocchi

Il Segretario
F.to Avv. Carlo Iavicoli

E' estratto di delibera conforme all'originale

Genova, 6 aprile 2023

SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA ⁽¹⁾
ai sensi del D.M. n. 17/2018
(PRATICANTI ISCRITTI SUCCESSIVAMENTE AL 1-4-2022 ⁽²⁾)

PRATICANTI CHE SVOLGONO SOLAMENTE LA PRATICA FORENSE

Devono rimanere iscritti alla pratica per 18 mesi e frequentare 3 semestri di Scuola forense obbligatoria con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione ⁽²⁾.

PRATICANTI (ex art. 73 D.L. n. 69/2013)
CHE SVOLGONO, OLTRE ALLA PRATICA FORENSE, IL TIROCINIO DI 18 MESSI PRESSO GLI UFFICI
GIUDIZIARI

Devono rimanere iscritti alla pratica forense per 18 mesi (anche contemporaneamente al periodo di tirocinio) e devono frequentare 3 semestri di Scuola forense obbligatoria con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione ⁽²⁾.

PRATICANTI CHE, OLTRE ALLA PRATICA FORENSE, FREQUENTANO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
DELLE PROFESSIONI LEGALI (de ttSSPL, e xD.M. n. 537/1999)

Devono rimanere iscritti alla pratica 18 mesi; essi dovranno, svolgere 1 solo semestre di pratica (anche nell'ipotesi di pratica anticipata).
Il conseguimento del titolo della SSPL unito al semestre di pratica effettiva svolta, consentirà di ottenere il certificato di compiuta pratica, atteso che per il praticante che frequenti la SSPL il diploma conseguito a seguito della frequenza della medesima non solo è equipollente rispetto allo svolgimento di un anno di pratica forense, ma assorbe altresì l'obbligo di frequenza del corso della Scuola Forense per il restante semestre⁽²⁾.

PRATICANTI ASSUNTI PRESSO L'UFFICIO DEL PROCESSO

I praticanti assunti presso l'Ufficio del processo devono rimanere iscritti alla pratica per 18 mesi e non sono esonerati dall'obbligo di frequenza della Scuola forense obbligatoria (3 semestri), salvo quanto *infra*.
Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti abilitati ammessi al patrocinio sostitutivo.
I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi c'è anche quello di frequentare, per 3 semestri, la Scuola forense obbligatoria, con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Che per i praticanti iscritti presso il COA di Genova è la Scuola Forense Mauro de Andrè ai sensi degli artt. 2 comma 5 e 7 comma 1 del D.M. n. 17/2018. La Scuola è in presenza.

⁽²⁾ Il presente schema rispecchia il Parere C.N.F. 15-7-2022, trasmesso al COA di Napoli il 28-7-2022.